

COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

36011 – Piazza Francesco Rossi n. 6 – C.F. 00294880240

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

☎ 0445741305 – int. 3 ☎ 0445741921

e-mail: segreteria@comune.arsiero.vi.it

pec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it



Prot. n° **1054** ag/AG

Arsiero li 28 gennaio 2019

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI MALGA ZOLLE NEL PERIODO 2019 – 2024.

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO

RENDE NOTO

1. PREMESSA

1.1. Normativa

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dalle condizioni fissate dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n° 827 (art. 73 comma 1, lettera C e art. 76) e con l'osservanza di tutte le norme contenute nel Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n° 8 del 19/04/2018 (in conformità al Disciplinare Tecnico Economico approvato con D.G.R.V. n° 428 del 12/02/1997 e con D.G.R.V. n° 3125 del 16/11/2001) e dal decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.).

1.2. Stazione appaltante responsabile della gara

Il soggetto responsabile della procedura di gara, che opera in nome e per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, è:

- *Ente:* COMUNE DI ARSIERO
- *indirizzo:* Piazza F. Rossi, n° 6
- *telefono:* 0445 741305 int. 3 – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio
- *telefax:* 0445 741921
- *e – mail:* segreteria@comune.arsiero.vi.it
- *pec:* comune.arsiero.vi@pecveneto.it

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia ITD32.

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'asta.

Ufficio responsabile del procedimento: **SETTORE LL.PP. AMBIENTE E PATRIMONIO**

Responsabile del procedimento di gara – RUP: *geometra Andrea Gasparini* – Comune di Arsiero – Piazza F. Rossi n° 6 – telefono 0445 741305 int. 3 – telefax 0445 741921 – pec comune.arsiero.vi@pecveneto.it

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata – PEC (art. 40 del Codice).

1.3. Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di “*spesa*” che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI ARSIERO con sede in Piazza F. Rossi n° 6, CAP 36011, Provincia di Vicenza

1.4. Procedura di gara

Asta pubblica con svincolo dall'offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. E per ulteriori 120 (centoventi) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura.

1.5. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i., determinato sulla base dei criteri e sub – criteri ai sensi del comma 8 dell'art. 95 del succitato decreto.

1.6. Determinazione a contrattare

La presente procedura a contrarre è stata approvata con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio n. 33 del 25/01/2019, di avvio del procedimento di gara (art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).

L'avviso non vincola l'Amministrazione Comunale che si riserva, per insindacabili motivi, la facoltà di sospendere, annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente alla stipula del contratto, in caso di annullamento e/o revoca dell'avviso nessun indennizzo sarà riconosciuto alle Ditte partecipanti alla gara.

1.7. Pubblicità

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Arsiero ed all'Albo Pretorio on line.

2. OGGETTO DELL'ASTA

2.1. Consistenza immobili e pascolo

Gli immobili ubicati in località Zolle di Dentro facenti parte della malga e la relativa consistenza sono:

- a. Casare composte dai seguenti locali:
casara est: locale lavorazione latte, vendita prodotti, produzione formaggi e servizi igienici;
casara ovest: locale deposito formaggio, ingresso, ripostiglio, cucina, deposito legna (piano terra), n° 2 camere, bagno e ripostiglio (piano primo);
- b. Stallone coperto, con area mungitura;
- c. Porcilaia

L'alpeggio della malga originata dalle vecchie malghe Zolle di Fuori e Zolle di Dentro, oggi unificate e facenti capo alla prima; l'alpeggio principale si somma a diverse radure sparse, incluse nelle particelle 11,12,14,16,17,51. L'attuale centro aziendale coincide con la casara “di Dentro”.

I due fabbricati e la corte interna della casara “di Fuori”, sono concessi in comodato d'uso ad un'associazione comunale e quindi *esclusi* dalla presente concessione.

Il pascolo si presenta notevolmente ristretto dall'affermazione dell'avanzata delle faggete contermini: si compone di un corpo principale, a cui si aggiungono svariate radure sparse, incluse nelle particelle contermini. Quest'ultime sono utili sia per il contributo che garantiscono al sostegno del carico (alleggerimento della pressione sul campigolo principale), sia per il rifugio che offrono nelle fasi stagionali avverse (protezione durante i temporali, disponibilità di erbativo fresco nei periodi siccitosi).

La malga è dotata di approvvigionamento idrico autonomo (sorgente ed acquedotto comunale) della quale peraltro **non è** possibile garantire la portata e dispone delle seguenti pozze di abbeveraggio:

- pozza recintata con telo impermeabile presso Malga Zolle di Fuori;

- abbeveratoio servito da rete idrica e/o dalla pozza recintata presso Malga Zolle di Fuori;
- abbeveratoio servito da rete idrica presso Malga Zolle di Dentro;
- n° 2 pozze ubicate una in località Pozza dei Piani ed una in località Malga Zolle di Fuori, alimentate da acqua piovana, non manutentate e con fondo non impermeabilizzato;

Malga ZOLLE sita sulle particella n° 25 del Piano di Riassetto Forestale ha centro aziendale che insiste sulla particella identificata catastalmente al Foglio X° Mappale n° 50.

Il pascolo avente una superficie di **32,93 HA** (tot. 38,76 HA), come indicato nel Piano di Riassetto Forestale 2011 – 2022, è identificata dai seguenti estremi catastali:

<i>Foglio</i>	<i>Mappale</i>	<i>Qualità di coltura catastale</i>	<i>Superficie intero mappale mq</i>	<i>Superficie territoriale malga mq</i>	<i>SAU Malga mq</i>
10	8	fabb. rurale (stagno)	236	236	-
10	9	pascolo	939	939	939
10	10	fabb. rurale (stagno)	268	268	-
10	11	pascolo	11.264	6.603	6.603
10	12	pascolo	3.526	3.526	3.526
10	13	fabb. rurale (stagno)	234	234	-
10	14	fabb. rurale	50	50	50
10	15	pascolo	12.650	12.650	12.482
10	18	pascolo	25.140	25.140	24.855
10	22	pascolo	31.434	31.731	29.292
10	23	bosco ceduo	1.996		
		fabb. rurale (stagno)	131	131	-
10	24	pascolo	25.800	25.800	25.071
10	28	fabb. rurale	286	286	-
10	29	pascolo	4.370	4.370	4.370
10	30	bosco ceduo	12.482		
		pascolo	1.398	2.792	2.315
10	32	bosco ceduo	479.080		
		pascolo	8.600	9.246	9.246
10	35	pascolo	19.422	18.839	17.268
10	36	bosco ceduo	15.193		
		pascolo	1.487	2.621	2.621
10	37	bosco ceduo	51.920		
		pascolo	700	700	700
10	38	pascolo	2.509	2.510	1.962
		bosco ceduo	5.218		
10	39	pascolo	6.800	7.319	6.722
		pascolo cespug	29.596		
10	40	pascolo cespug	90.450		
		pascolo	30.700	32.960	28.115
10	41	pascolo	35.297	25.716	20.247
10	42	pascolo cespug	161.896		
		pascolo	33.500	48.474	37.832

10	44	bosco ceduo	252.748		
		pascolo	1.000	3.398	3.398
10	47	bosco ceduo	327.754		
		pascolo	25.200	24.483	23.621
10	48	pascolo	11.800	12.778	10.366
		bosco ceduo	99.744		
10	49	pascolo	13.435	14.430	12.905
		bosco ceduo	995		
10	50	pascolo	504	504	-
10	51	pascolo	16.330	16.330	14.963
10	52	fabb. rurale	306	306	-
10	53	pascolo	966	966	150
10	54	pascolo	1.110	1.110	1.110
10	55	bosco ceduo	40.091		
		pascolo	1.929	2.886	2.195
10	56	bosco ceduo	38.270		
		pascolo	3.200	5.620	5.157
10	58	bosco ceduo	38.560		
		pascolo	2.100	6.955	4.900
10	59	pascolo cespug	13.260		
		pascolo	6.100	6.934	6.934
10	60	bosco ceduo	2.201		
		pascolo	999	999	999
10	61	bosco ceduo	10.212	14.560	
		pascolo	4.348		5.886
Strada comunale			9.500		
Strada comunale			2.700	2.500	
TOTALE mq				387.600	329.300
TOTALE HA				38,7600	32,9300

La superficie in concessione indicata nel presente avviso non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanza rese dal concessionario.

La superficie a pascolo indicata nel presente avviso non ha infatti valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

2.2. Carico della malga

Il carico vigente è di **55 U.B.A.**, sul quale è ammessa una tolleranza in più o in meno del 5% stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria.

2.3. Specie ammesse

Sono ammesse nel pascolo le seguenti specie animali:

- bovini da latte
- bovini da carne
- equini fino ad un massimo del 10% del carico in U.B.A.
- ovini fino ad un massimo del 5% del carico in U.B.A.

2.4. Attività agrituristica

La concessione **non** comprende la facoltà di esercitare l'attività agrituristica, di somministrazione pasti e/o bevande nonché di ricettività, per le quali dovrà essere acquisita idonea registrazione sanitaria.

Gli eventuali interventi di adeguamento, nonché gli oneri per l'acquisizione delle relative autorizzazioni, sono a totale carico del concessionario.

Si evidenzia che l'attività agrituristica è disciplinata dalla vigente normativa specifica regolante la materia (L. n° 96/2006 e dalla L.R. n° 9/1997 e relativo regolamento di attuazione n° 2 del 12/09/2007) e pertanto l'attività dovrà essere iscritta a cura del concessionario presso l'apposito Registro della Provincia.

L'eventuale autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche, a discrezione dell'Amministrazione Comunale ed a seguito di ulteriore atto deliberativo, dà titolo ad un compenso aggiuntivo a favore del Comune di Arsiero determinato in € **2.000,00 (duemila)** annui.

L'esercizio da parte del concedente dell'attività di agriturismo in malga, in assenza dell'autorizzazione comunale, della sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo, nonché del versamento del corrispettivo dovuto, comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con l'automatico incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune.

2.5. Caseificazione in alpeggio

I beni oggetto della concessione sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva (pascolo). La malga è dotata di impianto per il trattamento dell'acqua da sorgente ed acquedotto (filtro, raggi UV) e di locali sono stati finora utilizzati per la lavorazione del latte. In data 26/07/2010 con prot. n° 29771/M8.1, acquisita dal Comune di Arsiero in data 04/08/2010 al prot. 6653, è stata rilasciata dall'Azienda ULSS n° 4 ALTO VICENTINO l'attestazione di registrazione a valere sulla D.G.R.V. n° 3710 del 20/11/2007.

Qualora gli uffici sanitari ritenessero idonei i locali e gli impianti e fosse rilasciata la relativa autorizzazione sanitaria ed in accordo con il Comune di Arsiero, il concessionario potrà impegnarsi ad effettuare la caseificazione in alpeggio. Il Comune non garantisce l'idoneità dei locali e degli impianti ai fini della caseificazione in alpeggio.

2.6. Manutenzione degli immobili

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni elencate e sottoscritte dal concessionario di cui al *FOGLIO CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI*, di cui all'**Allegato B)** del presente avviso.

3. CANONE A BASE D'ASTA

Il canone a base d'asta è fissato nella sottostante tabella e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT già a decorrere dal secondo anno di concessione.

<i>MALGA</i>	<i>Particella del Piano di Riassetto Forestale</i>	<i>Superficie territoriale malga HA</i>	<i>SAU malga HA</i>	<i>Carico U.B.A.</i>	<i>Canone annuo di concessione a base d'asta</i>
ZOLLE	25	38,76	32,93	55	€ 8.000,00

Oltre al canone d'asta offerto, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Arsiero un importo forfettario di € **500,00** annui per la manutenzione straordinaria degli impianti installati (impianto fotovoltaico ed impianto potabilizzazione).

Qualora il Comune di Arsiero ottenga dei finanziamenti per il miglioramento della malga e/o del pascolo, il canone annuo sarà oggetto di rivalutazione **in aumento** rispetto all'importo del canone di aggiudicazione relativo e con decorrenza dalla stagione monticatoria successiva al termine dei lavori.

Una volta ultimati gli interventi previsti nell'opera di "**ELETTRIFICAZIONE MALGHE COMUNALI**" (intervento oggetto richiesta di finanziamento a valere sul P.S.L. 2014 – 2020), a

carico del Comune di Arsiero, il canone annuo sarà aumentato del **25% (venticinque per cento)** rispetto all'importo del canone offerto ed aggiornato con la rivalutazione ISTAT e con decorrenza dalla stagione monticatoria successiva al termine dei lavori.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

4.1. Requisiti in ordine generale

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)¹ nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 d.P.R. 207/10, nonché del presente avviso.

4.2. Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

¹ «Operatore economico»: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

4.3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile.

L'assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nell'**Allegato A**).

4.4. RTI o Consorzi

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

4.5. Requisiti per la partecipazione

I partecipanti alla gara, a pena di esclusione, dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti che possono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, ma successivamente verificabili d'ufficio dal Comune attraverso presentazione della documentazione sotto riportata, quando essa non è rilasciata da una pubblica amministrazione:

- 1) *Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004 n° 99 o Coltivatore Diretto;*
- 2) *Proprietà di almeno il 30 Unità Bovine Adulta (U.B.A.) previste nel carico della malga;*

Nel caso di partecipazione all'asta in forma associata, oltre al requisito di cui al punto 1), almeno un imprenditore deve anche avere il requisito di cui al punto 2).

Il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei suddetti requisiti comporta la decadenza della concessione – contratto.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi tecnici
- elementi economici

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura tecnica e di natura economica.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

– Offerta economica	35
– Offerta tecnica	65
<i>Totale</i>	<u>100</u>

SUB – CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA:

b.1) Esperienza	max 5
b.2) Giovane Agricoltore	5
b.3) Migliorie allo stabile proposte dal concorrente	max 10
b.4) Caseificazione in alpeggio	max 40
b.5) Attività di promozione della malga proposte dal concorrente	max 5

Gli interventi che il concorrente eventualmente si impegna a fare dovranno essere realizzati nell'anno indicato in sede di offerta, e comunque entro il terzo anno (stagione monticatoria 2021). I lavori dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e realizzati sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio.

La pratica per la caseificazione in alpeggio deve essere conclusa entro il secondo anno (seconda stagione monticatoria 2020).

6. INTERVENTI PRIORITARI DA REALIZZARE

L'aggiudicatario, con la **partecipazione alla gara**, s'impegna ad eseguire entro il **31/05/2019** gli interventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione Comunali e di seguito indicati:

- *tinteggiatura pareti interne della casara della lavorazione del latte (bagno, locale vendita, portico, stanza affioramento);*
- *sabbiatura e tinteggiatura pareti interne della casara della lavorazione del latte (locale produzione formaggio);*
- *adeguamento scarichi della casara della lavorazione del latte;*
- *sistemazione zanzariere della casara della lavorazione del latte;*

I lavori suddetti dovranno essere realizzati in conformità a quanto descritto nel disciplinare di gara, e secondo le indicazioni ed il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. Ambiente e Patrimonio.

7. CAUZIONI E GARANZIE

La cauzione provvisoria per la partecipazione dell'asta è stabilita nella misura del 2% dell'importo posto a base d'asta, quindi pari ad **€ 170,00 (centosettanta)**.

Per quanto riguarda i contenuti e le modalità di costituzione:

- ✓ *della cauzione provvisoria per la partecipazione;*
- ✓ *della cauzione definitiva;*
- ✓ *della polizza di assicurazione per la copertura del rischio locativo e responsabilità civile verso terzi;*

si rimanda al contenuto del disciplinare di gara.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno far pervenire,

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 25 FEBBRAIO 2019

al seguente indirizzo:

**COMUNE DI ARSIERO – Ufficio Protocollo
Piazza F. Rossi n° 6
36011 – ARSIERO (VI)**

tramite il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un PLICO chiuso siglato e sigillato sui lembi di chiusura, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente, con relativo indirizzo e la dicitura **“ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI MALGA**

ZOLLE". Tale plico potrà essere consegnato anche a mano, entro lo stesso termine perentorio, esclusivamente al personale del citato Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, il quale dovrà apporre all'esterno del plico l'ora e la data di consegna controfirmandola alla presenza del consegnatario.

Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non sarà preso in considerazione il plico pervenuto fuori termine **indipendentemente** dalla data del timbro postale. Per quanto riguarda la documentazione, le modalità di presentazione e *le cause di esclusione* si rimanda al contenuto del disciplinare di gara.

9. PROCEDURA DI GARA E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura della procedura, in forma pubblica, si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Arsiero, sita in Piazza F. Rossi n° 6, in prima seduta pubblica **alle ore 10.00 del giorno 26 FEBBRAIO 2019** ed in seconda seduta pubblica **alle ore 16.00 del giorno 28 FEBBRAIO 2019**. Per i contenuti delle fasi si fa rinvio a quanto disposto dal disciplinare di gara.

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC comune.arsiero.vi@pecveneto.it, entro, e non oltre, la data del **15/02/2019**. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite entro il giorno **19/02/2019**. Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla pagina web www.comune.arsiero.vi.it.

11. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI CONCESSIONE

11.1. Pagamento del canone

Il pagamento del canone annuo di concessione verrà effettuato in due rate come di seguito riportato:

- acconto pari al 50% del canone entro e non oltre il **30 AGOSTO**;
- saldo pari alla quota restante del canone (50%) entro e non oltre il **30 NOVEMBRE**.

A decorrere dal secondo anno di concessione il canone sarà soggetto a rivalutazione ISTAT.

11.2. Durata della concessione eventuale proroga

La concessione ha durata di **6 ANNI**, e precisamente dalla stagione monticatoria 2019 alla stagione monticatoria 2024 comprese.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di prorogare la concessione per ulteriori **1 ANNO** (stagione monticatoria 2025) in accordo e/o su richiesta del concessionario, al canone di concessione rivalutato secondo l'indice ISTAT, e qualora sia accertata:

- la buona gestione della malga;
- il possesso dei requisiti di cui al punto 4.

La proroga sarà oggetto di stipula di nuovo contratto.

11.3. Periodo di monticazione

Il periodo di monticazione per Malga Zolle decorre dal **01 GIUGNO** al **30 SETTEMBRE**, salvo il verificarsi di particolari condizioni meteorologiche certificate dall'Unione Comunità Montana competente per territorio.

La disponibilità dei fabbricati per interventi manutentivi e per pratiche agronomiche decorre dal 1 Maggio al 30 Ottobre di ciascun anno.

Il Concessionario potrà chiedere l'anticipo o la proroga del periodo di monticazione, ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n° 8 del 19/04/2018.

11.4. Criteri generali per l'utilizzo dei pascoli

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico – agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri descritti espressamente nel verbale di consegna della malga:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico
- tutta la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al malghese di praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui. Ai fini della superficie si fa riferimento alla particella 25 del Piano di Riassetto Forestale;
- per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo del taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- la prevalenza in malga di bestiame asciutto comporta l'obbligo del pascolo turnato al fine di una migliore utilizzazione dell'erba e di una riduzione dei danni da calpestio, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra;
- deve essere assicurata una presenza fisica ed abitativa continua all'interno del territorio della malga durante tutta la stagione monticatoria.

11.5. Ulteriori disposizioni ed obblighi del concessionario

- a. La concessione della malga viene effettuata a corpo e non a misura, per una superficie di HA 38,76 (superficie pascoliva **HA 32,93**), come risulta dal Piano di Riassetto Forestale dei beni silvopastorali relativo agli anni 2011 – 2022 del Comune, nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine di carenze in atto, o che sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti nella concessione-contratto.
- b. Sono escluse dalle aree in dotazione della malga quelle già utilizzate per sentieri, aree di sosta o attrezzate, capanni per l'attività venatoria, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate ecc.) e per l'accesso alle superfici boscate.
- c. La consegna e riconsegna della malga è effettuata nel rispetto delle direttive approvate con il Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n° 8 del 19/04/2018.
- d. Alla malga spetta il quantitativo di legname di legna da ardere come previsto nel piano taglio del Piano di Riassetto Forestale 2011 – 2022, secondo quanto previsto:
 - Il quantitativo base (valore arrotondato) è stabilito in 0,5 q.li di legna da ardere per capo, con un massimo di 50 q.li, nel caso in cui il malghese risieda in malga e trasformi il latte in formaggio;
 - Se il titolare non lavora il latte, ma risiede in malga il quantitativo viene limitato a 15 q.li, indipendentemente dal carico;
 - Nel computo rientrano anche le piante morte e/o seccagginose, nonché il Nocciolo.
 - Convenzionalmente si adotta la seguente equivalenza 1 mc = 10 q.li
 - Il presente prospetto è riferito ai carichi proposti ed alle condizioni rilevate nel primo anno di validità del Piano. I quantitativi potranno variare in funzione della revisione dei carichi e delle modalità di conduzione.
- e. Un incaricato del Comune provvederà alla consegna delle chiavi 10 giorni prima del periodo di disponibilità della malga, le stesse dovranno essere restituite entro 10 giorni dal termine del periodo suddetto.
- f. Il Comune, al di fuori della stagione monticatoria, ha la facoltà di concedere la malga per scopi diversi dall'alpeggio.
- g. Il concessionario si impegna:
 - ad osservare le direttive riportate nel Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico approvato con deliberazione del

Consiglio dell'Unione Montana n° 8 del 19/04/2018, nonché le condizioni parimenti vincolanti riportate nel presente avviso;

- ad eseguire la manutenzione ordinaria degli stabili secondo quanto previsto nel *FOGLIO CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DATI IN CONCESSIONE*;

h. Il Concessionario dovrà:

- assumersi carico di ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria e piccole riparazioni agli immobili ed agli impianti installati secondo quanto previsto dalla normativa vigente durante tutto il periodo di monticazione (1 Maggio al 30 Ottobre di ciascun anno);
- assumersi carico di ogni spesa necessaria allo svolgimento dell'attività di caseificazione in alpeggio, ivi compresi gli oneri per il prelievo e le analisi dell'acqua;
- assumersi carico degli oneri per gli interventi ordinari secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7, 8 e 17 – penultimo periodo *“Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità di cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi. Deve inoltre garantire la funzionalità di chiudende o recinzioni”* del Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n° 8 del 19/04/2018.

11.6. Penali

Le infrazioni alle norme previste dal Disciplinare tecnico-economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico e la mancata esecuzione di quanto previsto e concordato in sede di consegna annuale comporterà l'applicazione delle sanzioni e delle penalità contrattuali previste dagli artt. 25 – 26 del Disciplinare.

Il mancato rispetto degli impegni assunti con la partecipazione dell'asta e contenuti nell'offerta tecnica, e non previsti nel Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico, comporta l'applicazione di una penale, pari ad un quinto del canone annuale di affitto per ogni trasgressione accertata.

Saranno inoltre:

- addebitati i costi effettivamente sostenuti dal Comune di Arsiero, per manodopera e forniture, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti dal concessionario ma necessari al fine di mantenere in buono stato di conservazione tutte le strutture della malga e per gli interventi proposti dal concessionario nell'offerta tecnica e non realizzati nei modi e termini indicati dallo stesso;
- applicate le penalità contrattuali previste all'art. 26 del Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n° 8 del 19/04/2018.

12. DIRITTO DI PRELAZIONE

Il concessionario uscente, partecipante alla gara ed in possesso dei requisiti di cui al punto 4, può esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni economiche dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

Tale facoltà andrà esercitata entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da parte del Comune contenente l'offerta che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria.

L'interessato potrà esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione scritta di accettazione che contenga le condizioni uguali o migliori di quelle previste nell'offerta che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria.

In tal caso si procederà, ai sensi del successivo punto 17, all'aggiudicazione definitiva a favore del conduttore che ha esercitato la prelazione.

13. RISOLUZIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO (ART. 1454 DEL C.C.)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Comune potrà diffidare l'aggiudicatario ad adempiere entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali danni.

14. RISOLUZIONE DI DIRITTO DI CONTRATTO (ART. 1456 DEL C.C.)

È stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- a) taglio ed ammuccchiamento rinnovazione forestale e piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata annualmente;
- b) manutenzione carente della strada di accesso alla malga e degli stabili malghivi;
- c) mancata riconsegna della chiavi alla riconsegna della malga;
- d) mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- e) presenza nell'alpeggio di meno del 50% di U.B.A.;
- f) mancato rispetto dell'impegno ad effettuare la caseificazione in alpeggio a partire dalla seconda stagione monticatoria (anno 2020), una volta ottenuta l'autorizzazione sanitaria e il nulla osta del Comune, presso gli stabili della malga;
- g) perdita del requisito di *GIOVANE AGRICOLTORE*, se espressamente indicato e valutato in sede di offerta;
- h) l'esercizio da parte del concedente dell'attività di agriturismo in malga, in assenza dell'autorizzazione comunale, della sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo, nonché del versamento del corrispettivo dovuto.

15. DIVIETI

È vietata ogni forma di **subaffitto** o **sub – concessione**.

16. DECADENZA

Il concessionario decade dalla concessione – contratto allorché si verificano le seguenti condizioni:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto;
- perdita della proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga.

17. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4;
- c) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;

L'aggiudicazione diviene definitiva con il provvedimento di cui alla precedente lettera c).

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti, di cui al precedente punto 4, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n° 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- b) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

18. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a fornire tempestivamente alla stazione appaltante:

- la cauzione nella misura del 20% del canone di concessione stabilito per l'intera durata del rapporto e le garanzie di cui al punto 7 dell'avviso d'asta;
- la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria;

L'individuazione del migliore offerente in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata all'approvazione da parte dell'Amministrazione del relativo verbale. In caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste dalla legge, ovvero di omessa costituzione della garanzia definitiva, si procederà all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed ad adottate le conseguenti determinazioni.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

Nel caso di cui alla precedente comma, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente.

Le spese contrattuali, tutte a carico del concessionario, saranno definite prima della stipula da parte del Segretario Comunale.

19. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

Il Concessionario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione.

20. CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite all'Autorità giudiziaria del Foro di Vicenza.

21. DISPOSIZIONI VARIE

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e del D.Lgs. n° 50 del 2016 e ss.mm.ii., si informa che avverso la determinazione di approvazione del presente avviso d'asta, può essere promosso ricorso al TAR Veneto, nel termine di 60 giorni, ovvero promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti sulla materia.

Il riferimento operato nel presente avviso alle leggi deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti.

22. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste:

- a) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- c) devono essere corredate dal numero di telefax e dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- d) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n° 445 del 2000 le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n° 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n° 445 del 2000;

23. ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni sull'avviso d'asta e di carattere tecnico, e per la presa visione dei luoghi, l'Ufficio Tecnico Comunale è disponibile nei seguenti orari di apertura al pubblico:

- *LUNEDÌ* 17.00 – 18.30;
- *GIOVEDÌ* 09.30 – 13.00;

ovvero a seguito di prenotazione:

- *telefono 0445 741305 interno 3 – telefax 0445 741921*
- *e – mail: llpp@comune.arsiero.vi.it.*
- *pec: comune.arsiero.vi@pecveneto.it*

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A norma del Regolamento UE 2016/679:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

Il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato:

- 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;

- 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

25. DISCIPLINARE DI GARA

Il presente avviso è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.

26. MODELLI ALLEGATI

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati. In ogni caso, i documenti devono essere compilati in lingua italiana.

Si allega inoltre per presa visione ed accettazione il Disciplinare tecnico – economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana Alto Astico approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n° 8 del 19/04/2018.

Il Responsabile Settore LL.PP.

Ambiente e Patrimonio

geometra Andrea Gasparini

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(art. 20,21 e 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/09/2005 e s.m.i.)